



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 57/18 del 21.11.2018

FONDO UNICO

PER L'INTEGRAZIONE DEI FONDI RISCHI DEI CONSORZI DI GARANZIA FIDI

(Legge regionale 19 giugno 2015, n. 14, art. 2)

DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Con la legge regionale 19 giugno 2015 n. 14 "Interventi in materia di consorzi di garanzia fidi", all'art.2 è istituito un fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi operanti in Sardegna (di seguito fondo unico) con il fine ultimo di favorire l'accesso al credito delle imprese sarde.
2. Il fondo unico persegue gli obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento dei meccanismi di incentivazione pubblica destinati ai confidi.
3. Il fondo unico è a regia regionale e gestito dell'Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
4. Il funzionamento del fondo unico è caratterizzato da una programmazione pluriennale, dalla multisettorialità e da procedure semplificate e standardizzate di erogazione, nonché da meccanismi di controllo e monitoraggio sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sul loro impatto nei confronti delle piccole e medie imprese.

Art. 2 Vincoli di utilizzo delle risorse del fondo unico

1. I contributi destinati all'integrazione dei Fondi Rischi dovranno essere utilizzati a sostegno di operazioni finanziarie e creditizie concesse a favore delle micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dei liberi professionisti aventi sede operativa in Sardegna.
2. La prestazione della garanzia a favore delle Banche e degli Intermediari Finanziari deve essere regolata da apposite convenzioni tra le parti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di concessione di finanziamenti e di garanzie.
3. Le risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per la concessione di garanzie. Né le somme stanziare né i relativi interessi potranno essere destinati alla copertura dei costi amministrativi che dovranno essere quantificati secondo quanto previsto al punto 2.10, par. 38 della Decisione della Commissione n. 4505/10. Vengono qualificati come costi amministrativi quelli necessari all'analisi del merito creditizio da parte dei Confidi. I corrispettivi delle garanzie, detratti i costi amministrativi (da considerarsi di esclusiva competenza dei Confidi) incrementano il fondo rischi e sono vincolati alle medesime finalità.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

4. In caso di liquidazione dei Confidi, i fondi pubblici già erogati e non impegnati per la concessione di garanzie devono essere restituiti alla Regione Sardegna, maggiorati degli interessi maturati e diminuiti dei costi documentati per il necessario deposito in conto corrente presso gli istituti di credito.
5. I Confidi tengono una contabilità separata delle provvidenze di cui al presente Disciplinare.
6. In caso di rendicontazione delle provviste ricevute, verificata dagli uffici dell'Assessorato della Programmazione, le somme a valere sul Fondo unico precedentemente impegnate, all'atto dello svincolo dalla garanzia, permangono nella disponibilità dei fondi rischi di ciascun Confido e dovranno essere riutilizzate per la medesima finalità fino alla chiusura della programmazione POR 2014/2020.
7. I contributi che, alla fine del periodo di programmazione sopra indicato, non risultino impegnati dai Confidi nella concessione di garanzie, sono restituiti alla Regione Sardegna maggiorati degli interessi maturati dall'erogazione alla restituzione.

Art. 3 Requisiti dei confidi veicolo e dei soggetti destinatari finali dell'intervento

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale del 19 giugno 2015, n. 14, possono beneficiare degli interventi di cui al presente Disciplinare i Confidi così come definiti dall'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e che svolgano attività di garanzia a favore dei soggetti di cui al comma 1 della sopra citata legge regionale.
2. Ai sensi dell'art.1, comma 4, della legge regionale 19 giugno 2015, n.14, sono esclusi dal presente intervento gli aiuti concessi ai confidi del settore agricolo di cui alla legge regionale 31 gennaio 2002, n.4 concernente "Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo".
3. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a. essere costituiti da micro, piccole e medie imprese, industriali, commerciali, turistiche, di servizi e artigiane, come definite dal decreto MAP del 18 aprile 2005 (pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) nonché da quanto disposto dalla Commissione Europea con l'approvazione delle "Guidelines on State aid to promote risk finance investments" in vigore dal 1° luglio 2014, e dai liberi professionisti;
 - b. essere vigenti alla data del 31 dicembre precedente all'anno di assegnazione. Si prescinde da tale requisito per i Confidi di nuova istituzione e per quelli oggetto di operazioni societarie;
 - c. essere iscritti nel Registro delle Imprese ed in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - d. essere iscritti ai sensi dell'art.106 e art. 112 del Testo Unico Bancario così come novellati dal d.lgs.141/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e. prevedere nel proprio Statuto la possibilità di accesso a tutte le imprese, anche se non aderenti ad associazioni di categoria;
 - f. avere sede operativa nel territorio regionale o impegnarsi a stabilirla entro in termine di 60 gg dalla pubblicazione della graduatoria contenente assegnazione di quota del Fondo unico;
 - g. avere il bilancio certificato. Si prescinde da tale requisito per i Confidi di nuova istituzione e per quelli oggetto di operazioni societarie;
 - h. avere sottoscritto il protocollo per la registrazione contabile dei contributi e per la rilevazione contabile delle sofferenze, allegato all'avviso pubblico di cui all'art. 7,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- comma 1. Il protocollo per la registrazione contabile dei contributi indica le modalità di rilevazione e di contabilizzazione dei contributi al momento della assegnazione e utilizzo. Il protocollo di rilevazione delle sofferenze prescrive i criteri per la rilevazione in bilancio delle garanzie in sofferenza;
- i. adesione ai meccanismi di stabilizzazione di cui all'art.4 della legge regionale del 19 giugno 2015, n. 14 e successive modifiche, fatto salvo quanto disposto dall'art. 11, comma 2 del presente Disciplinare.
4. I destinatari finali dell'intervento sono, attraverso l'intermediazione dei Confidi, i soggetti di cui alla lettera a).

Art. 4 Criteri di ammissibilità e meccanismi di premialità per la ripartizione delle risorse del fondo unico

1. Ai fini dell'attribuzione delle risorse del Fondo Unico, i Confidi sono suddivisi tra il Comparto A e il Comparto B così come definiti all'art. 15 del presente disciplinare, cui corrisponde una riserva di stanziamento rispettivamente del 90% e del 10%, fatta salva l'eventuale attribuzione di stanziamento di cui al comma 6.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 14/2015, il presente Disciplinare definisce i criteri di ammissibilità e i meccanismi di premialità per la ripartizione delle risorse del fondo unico.
3. Nel rispetto della suddivisione di cui al comma 1 e fatto salvo quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del presente Disciplinare, i soggetti richiedenti, devono soddisfare i seguenti criteri minimali di ammissibilità tecnica come definiti dall'Appendice A del presente Disciplinare (punto 1):
 - a. avere valore del moltiplicatore (M), ovvero un rapporto tra il totale delle garanzie rilasciate e la somma del patrimonio netto, computato alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente alla richiesta di assegnazione delle risorse, non inferiore a 2;
 - b. per i soli confidi appartenenti al comparto A, avere un valore dell'indicatore sintetico di rischio (RISKA come definito in Appendice A) non superiore a 81 punti su 100,.
4. Nell'ambito della somma stanziata annualmente, la Regione Sardegna procederà all'assegnazione dei contributi ai Confidi applicando i criteri di premialità sulla base delle modalità di quantificazione e ripartizione del contributo come riportato nell'Appendice A del presente Disciplinare (punto 2).
5. Nell'ottica di una programmazione pluriennale del fondo unico, i criteri di ammissibilità e i criteri di premialità di cui ai commi 1,3 e 4 sono soggetti a revisione almeno ogni 3 anni.
6. Nell'ambito della somma stanziata annualmente, la Regione Sardegna procede ad attribuire un ulteriore premio ai confidi che realizzino operazioni di fusione, così come disciplinata ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile richiamati dal comma 40 dell'art. 13 del DL 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, di due o più confidi. L'attribuzione del premio è determinata annualmente a valere sullo stanziamento previsto con norma finanziaria sulla base dei dati rilevati dall'Osservatorio dei Confidi che accertino l'avvenuta



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

fusione. Il premio alla fusione è determinato, nel limite dell'importo massimo annualmente stabilito con deliberazione della Giunta regionale a valere sulla dotazione del Fondo, nella misura dello 0,5%, sulla differenza tra ammontare complessivo delle garanzie risultanti dal bilancio post-fusione, o documento contabile informativo equivalente¹, rispetto all'ammontare delle garanzie pre-fusione del soggetto con maggiori garanzie partecipante alla fusione medesima.

7. Ai fini dell'ottenimento del contributo a valere sul fondo unico, il Confidi deve aver:
 - a. attestato il rilascio di garanzie ai soggetti indicati nell'art. 2 comma 1, comprese le garanzie a valere sul Fondo rendicontate ai sensi dell'art. 9, per un importo pari a 3 volte il contributo erogato dalla Regione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello oggetto dell'ultima rendicontazione e comprendente il saldo delle annualità precedenti;
 - b. rendicontato, ai sensi dell'art. 9 del Disciplinare, il rilascio di un ammontare di garanzie a valere sul fondo ai soggetti indicati nell'art. 2 comma 1 da cui si evinca l'impegno di un importo almeno pari al contributo complessivamente ricevuto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello oggetto dell'ultima rendicontazione (compreso il saldo delle annualità precedenti)

Art. 5 Riferimenti normativi

1. I contributi sotto forma di garanzia ricevuti dalle imprese e dai liberi professionisti con sede operativa in Sardegna, per il tramite dei Confidi ammessi all'intervento, sono concessi nel rispetto dei seguenti provvedimenti applicabili al caso concreto e loro eventuali ss.mm.ii:
 - Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "*de minimis*".
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_it.pdf
 - Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.U.E., serie C n. 155/02 del 20 giugno 2008
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:IT.PDF>
 - Decisione della Commissione Europea n. C(2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all'aiuto di Stato n. 182/2010 che autorizza il "metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI"
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/236284/236284_1123193_28_2.pdf
 - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01) della Commissione Europea, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 209/1 del 23 luglio 2013
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/progetti_speciali/aiuti_regionali_2014_2020.pdf

¹ Per documento contabile informativo equivalente si intende fare riferimento al primo documento contabile, formalmente predisposto e approvato dal confidi rinveniente dalla fusione, che rechi evidenza della consistenza patrimoniale e delle garanzie risultanti dalla aggregazione dei confidi partecipanti alla fusione, alla data di inizio decorrenze degli effetti della fusione medesima



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014-2020 (di seguito POR 2014/2020), approvato con Decisione della Commissione europea C (2015) 4926 del 14 Luglio 2015;
 - Delib.G.R. n. 46/8 del 22.9.2015 con cui la Giunta regionale, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” del PRS 2014/2020, ha approvato il programma di interventi POR 2014/2020, in seguito rimodulato con la Delib.G.R. n. 40/23 del 1.9.2017.
2. Nel caso in cui i contributi si configurino come Aiuti di Stato, ossia qualora venga applicato alla garanzia un costo inferiore a quello teorico di mercato, sono concessi in regime *de minimis*.
 3. Ai fini della verifica del rispetto del limite degli aiuti *de minimis*, il legale rappresentante del soggetto che fa domanda per ottenere la garanzia rilascia al Confidi, in sede di richiesta della medesima, è obbligato a produrre una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime *de minimis* nell’esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti *de minimis* che dovesse ottenere tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza della garanzia assegnata ai sensi del presente Disciplinare.
 4. Le garanzie prestate dal fondo unico sono cumulabili, sulla stessa operazione finanziaria, con altri regimi di aiuti concessi dalla Regione o da altri enti pubblici.

Art. 6 Impegni dei Confidi

1. Limitatamente al contributo erogato, i Confidi che richiedono l’ammissione al fondo unico debbono impegnarsi a:
 - a. concedere garanzie, a favore di PMI e liberi professionisti aventi sede operativa in Sardegna in percentuale non superiore all’80% del finanziamento garantito;
 - b. utilizzare tali risorse esclusivamente per la concessione di garanzie. Né le somme stanziare né i relativi interessi potranno essere destinati alla copertura dei costi amministrativi che dovranno essere quantificati secondo quanto previsto al punto 2.10, par. 38 della Decisione della Commissione n. 4505/10. Vengono qualificati come costi amministrativi quelli necessari all’analisi del merito creditizio da parte dei Confidi. I corrispettivi delle garanzie, detratti i costi amministrativi (da considerarsi di esclusiva competenza dei Confidi) incrementano il fondo rischi e sono vincolati alle medesime finalità;
 - c. pubblicizzare in maniera adeguata l’intervento regionale di rafforzamento del fondo rischi;
 - d. produrre, su richiesta dei soggetti finanziatori, tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché i documenti che si rendessero necessari in sede di istruttoria;
 - e. trasmettere la rendicontazione sull’utilizzo delle risorse entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello di erogazione del contributo, fino a totale rendicontazione delle provvidenze complessivamente percepite a valere sull’intervento in oggetto.
 - f. aderire alle richieste di informazione che perverranno dall’Osservatorio dei Confidi secondo le modalità stabilite dal relativo Disciplinare dell’Osservatorio medesimo;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- g. concedere garanzie nel rispetto di tutte le norme stabilite nel Regolamento UE n.1407/13;
- h. procedere al calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL) ai sensi dell'art.4, comma 6, lettere a), b), c) e d).
 - I. Nel caso di applicazione del citato comma 6 lettera b), l'ESL sarà calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del medesimo Reg. n. 1407/2013;
 - II. Nel caso di applicazione del citato comma 6 lettera c), l'ESL sarà calcolato sulla base dei premi esenti), dovranno inserirsi - solo per tale ipotesi - anche il rispetto di quanto previsto ai punti 3.3 e 3.4 lett. a), b), c) e g) della Comunicazione n.155/2008 della Commissione UE;
- III. Nel caso di applicazione del citato comma 6 lettera d), l'ESL sarà calcolato sulla quale differenza tra il costo teorico di mercato della garanzia, attualizzato al tasso europeo di riferimento alla data di concessione della garanzia o della controgaranzia, come previsto dal Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI approvato con Decisione della Commissione UE n. 4505/2010 e, l'eventuale commissione versata dalla PMI;
 - i. richiedere ai soggetti che chiedono la garanzia una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime de *minimis* nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. I soggetti che richiedono la garanzia dovranno inoltre comunicare gli ulteriori aiuti *de minimis* ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui vengono a conoscenza della garanzia assegnata ai sensi del presente Disciplinare;
 - j. attestare ai soggetti garantiti (ivi inclusi i liberi professionisti), l'ammontare di aiuto de *minimis* concesso attraverso la garanzia, sulla base dell'Equivalente Sovvenzione lordo calcolato con le modalità specificate alla precedente lettera h
- 2. Il Confidi è responsabile della regolarità e legittimità delle procedure adottate e, in quanto "soggetto veicolo" dell'aiuto regionale diretto alle imprese affidate, assolve tutti gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di stato, compresi quelli inerenti il Registro Nazionale degli aiuti di Stato, e provvede a raccogliere le dichiarazioni de *minimis* rilasciate dai beneficiari finali degli interventi.
- 3. Il confidi è tenuto al rispetto delle disposizioni e delle procedure connesse all'attuazione del Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014-2020 (di seguito POR 2014/2020), approvato con Decisione della Commissione europea C (2015) 4926 del 14 Luglio 2015, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 Termini e modalità di accesso al fondo unico

- 1. Nel rispetto di una programmazione pluriennale dell'intervento, così come indicato all'art.1 comma 4 e all'art.4, comma 4 del presente Disciplinare e nei limiti delle risorse finanziarie stanziare per l'esercizio in corso, l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio predispone un avviso pubblico di accesso al fondo unico.
- 2. La pubblicazione dell'avviso avviene nel quarto trimestre di ciascun anno, una volta conseguiti i dati dei Confidi, per il tramite dell'Osservatorio, sulla base delle procedure adottate dal Disciplinare dell'Osservatorio medesimo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 11, comma 3 del presente Disciplinare.
- 3. L'avviso indica il termine e le modalità attraverso le quali i Confidi debbono presentare, a pena di inammissibilità, la domanda di cui all'articolo successivo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

4. L'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio effettua i controlli di ricevibilità e ammissibilità e conclude il procedimento entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di assegnazione, con la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Sardegna della graduatoria, redatta nel rispetto dei criteri di ammissibilità e meccanismi di premialità di cui all'articolo 4 del presente Disciplinare e con l'indicazione dei beneficiari e dei relativi importi del contributo a ciascuno assegnato.
5. Il contributo assegnato e impegnato alla pubblicazione della graduatoria è normalmente erogato entro febbraio dell'anno successivo. La gestione e la valorizzazione del contributo erogato si realizzano, anche ai fini della rendicontazione di cui all'art. 9 del presente Disciplinare, con riferimento a tutte le garanzie concesse, a valere sul contributo medesimo, successivamente all'erogazione.
6. Lo stanziamento pluriennale viene rideterminato di anno in anno anche alla luce delle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dall'Osservatorio dei Confidi.

Art. 8 Presentazione della domanda di accesso al fondo unico

1. La domanda di accesso al fondo unico, redatta secondo la modulistica predisposta ai sensi del presente Disciplinare e sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi e, per la parte di competenza, dal Presidente del Collegio sindacale, deve essere presentata all'Assessorato alla Programmazione, a pena di inammissibilità, entro il termine fissato nell'avviso di cui al comma 1 dell'art. 7 e trasmessa esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nel medesimo avviso.
2. La domanda deve essere corredata, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione:
 - a. dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi, resa ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000, redatta secondo la modulistica predisposta ai sensi del presente Disciplinare ed attestante:
 - i. il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del presente Disciplinare;
 - ii. che il Confidi soddisfa le condizioni minimali di ammissibilità tecnica di cui all'art. 4, comma 3 del medesimo Disciplinare;
 - iii. che il Confidi è in regola con la presentazione della rendicontazione di cui al successivo art.9;
 - iv. il rilascio di garanzie ai soggetti indicati nell'art. 2 comma 1, comprese le garanzie a valere sul Fondo rendicontate ai sensi dell'art. 9, per un importo pari a 3 volte il contributo erogato dalla Regione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello oggetto dell'ultima rendicontazione e comprendente il saldo delle annualità precedenti.
 - v. l'aver rendicontato, ai sensi dell'art. 9 del Disciplinare, il rilascio di un ammontare di garanzie a valere sul fondo ai soggetti indicati nell'art. 2 comma 1 da cui si evinca l'impegno di un importo almeno pari al contributo complessivamente ricevuto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello oggetto dell'ultima rendicontazione (compreso il saldo delle annualità precedenti).
 - vi. che non sono state apportate variazioni allo statuto o, in alternativa, l'indicazione degli estremi della presentazione al Registro Imprese di eventuali modificazioni;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- vii. che non sono in corso procedure concorsuali o d'amministrazione controllata con allegata copia del documento d'identità del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale;
 - viii. il numero totale dei soci, con la specificazione di quelli con sede operativa nella regione Sardegna, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
 - ix. l'iscrizione alla CCIAA ai fini dell'acquisizione del certificato antimafia nonché la regolarità con gli obblighi previdenziali e contributivi;
- b. copia del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con allegato il verbale di approvazione e la relazione di certificazione.
3. A pena di inammissibilità la domanda deve, inoltre, contenere l'impegno che:
- a. i fondi saranno utilizzati esclusivamente per la concessione di garanzie. Né le somme stanziare né i relativi interessi saranno utilizzati per la copertura di costi amministrativi. Anche l'importo dei costi amministrativi versati dalle imprese beneficiarie, quantificati secondo quanto previsto al punto 2.10, par. 38 della Decisione della Commissione n. 4505/10, sarà utilizzato interamente per le garanzie e, di conseguenza, reinvestito nel fondo;
 - b. a ciascuna impresa della Regione Sardegna che farà richiesta di garanzia a valere sui fondi concessi ai sensi del presente Disciplinare e alla quale verrà praticato un costo della garanzia inferiore a quello teorico di mercato, verrà richiesta la dichiarazione *de minimis* e ne verrà verificata l'ammissibilità a contributo;
 - c. il Confidi rispetta il Protocollo per la registrazione contabile dei contributi e la rilevazione contabile delle sofferenze, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h.

**Art. 9 Documentazione da presentare a consuntivo e rendicontazione delle risorse.
Monitoraggio delle garanzie rilasciate**

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno, con riferimento all'ammontare complessivo del contributo percepito al 31 dicembre dell'anno precedente compreso il saldo delle annualità precedenti, il Confidi presenta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi e dal Presidente del Collegio Sindacale, resa ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, redatta secondo la modulistica predisposta ai sensi del presente Disciplinare e attestante, pena la revoca anche parziale del contributo, le seguenti informazioni:
- a. importo totale dei finanziamenti e delle garanzie concesse a valere sul contributo erogato ed elenco nominativo delle imprese beneficiarie, con indicazione:
 - i. della Banca o dell'Intermediario concedente;
 - ii. della forma tecnica del finanziamento;
 - iii. della percentuale di garanzia prestata;
 - iv. dell'entità delle controgaranzie ricevute;
 - v. della data della concessione della garanzia ad opera del Confidi;
 - vi. delle commissioni applicate;
 - vii. dei dati contabili del garantito, secondo le istruzioni fornite dall'Assessorato della programmazione anche secondo le rilevazioni fornite dall'Osservatorio dei Confidi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b. il rendiconto contabile sulla gestione complessiva del contributo a valere sul fondo unico erogato, mediante un prospetto che riporti nel dettaglio i seguenti dati: importo iniziale, variazione per interessi e per commissioni, nonché le spese deducibili dalle commissioni ai sensi del precedente art.6, comma 1, lettera b), variazioni per gli utilizzi del fondo ed importo finale. Tale dichiarazione è resa con riferimento alla consistenza ed alle movimentazioni del conto corrente su cui sono accreditati i fondi erogati ai confidi ai sensi del presente Disciplinare;
 - c. in conformità a quanto previsto nel Protocollo di cui all'art.3, comma 3, lettera h, la rappresentazione, nel bilancio di esercizio, del contributo a valere sul fondo unico appostata nelle rispettive voci di bilancio, con specificazione tra fondi impegnati nella concessione di garanzie e fondi non impegnati, ed evidenziazione di tale destinazione in maniera chiara e dettagliata nella nota integrativa al bilancio; tra quelli impegnati, inoltre, la quota eventualmente passata a perdite;
 - d. elenco, su supporto informatico conforme al modello predisposto dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 12, dei finanziamenti garantiti nell'anno di erogazione alle imprese aventi sede operativa in Sardegna, con indicazione dell'ammontare delle garanzie, co-garanzie e controgaranzie prestate per ciascuno di essi e delle controgaranzie ricevute per ciascuna di esse a valere sul Fondo Centrale di Garanzia, sul Fondo Regionale di Garanzia e/o da altro soggetto di natura equivalente di matrice regionale, nazionale o comunitaria abilitato a rilasciare controgaranzie. L'elenco deve riportare l'esatta denominazione dell'impresa affidata, nonché l'indirizzo della sede sociale;
 - e. l'ammontare delle perdite realizzate e delle rettifiche di valutazione relative ad operazioni rivolte alle sole imprese aventi sede operativa in Sardegna garantite con il contributo regionale.
2. Potranno essere oggetto di rendicontazione di cui al comma 1 le seguenti operazioni:
 - a. le nuove garanzie direttamente rilasciate a favore di imprese operanti in Sardegna;
 - b. i consolidamenti e le ristrutturazioni finanziarie;
 - c. i rinnovi e le conferme di garanzie già in essere che comportino una modifica delle condizioni e/o degli importi originariamente previsti, nei limiti dell'importo addizionale di garanzia o altrimenti ponderati al 50%.
 3. Non possono essere oggetto di rendicontazione di cui al comma 1:
 - a. i rinnovi e le conferme di garanzie già in essere che non comportino alcuna variazione delle condizioni e/o degli importi originariamente previsti;
 - b. le garanzie rilasciate ai consorzi fidi.
 4. Il contributo percepito con riferimento a ciascun anno di erogazione, insieme al saldo delle annualità precedenti, concorrono ad alimentare il fondo che, così costituito, può essere utilizzato per le finalità previste dall'art.2 comma 3 del presente Disciplinare. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare il fondo per la copertura di perdite ovvero accantonamenti prudenziali, generici e specifici, conseguenti a garanzie rilasciate a valere su regimi preesistenti alla Legge Regionale n. 14/2015.
 5. I Confidi sono tenuti a dar conto, ai sensi del presente articolo, delle garanzie prestate a valere sul fondo come sopra descritto fino a che permangano giacenze di contributo ancora disponibili il cui utilizzo, anche conseguente allo svincolo dalla garanzia, non sia stato rendicontato. L'utilizzo che ha già formato oggetto di rendicontazione in anni precedenti non forma oggetto delle rendicontazioni successive.
 6. I Confidi che abbiano ricevuto risorse a valere sul fondo sono, inoltre, tenuti a dar conto delle garanzie prestate senza avvalersi del fondo, secondo la modulistica predisposta



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

dall'Assessorato sia in sede di monitoraggio condotto contestualmente alla rendicontazione di cui al presente articolo ed, eventualmente, in sede di verifica delle dichiarazioni rilasciate unitamente alla istanza di accesso al fondo.

Art. 10 Controlli e revoca del beneficio

1. L'Amministrazione effettua controlli sulle autocertificazioni, anche per il tramite di altre Pubbliche Amministrazioni, finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti.
2. L'Assessorato della programmazione può effettuare, inoltre, controlli documentali presso i Confidi ovvero in loco presso le imprese beneficiarie, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Disciplinare e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai Confidi.
3. L'accertamento di eventuali inosservanze degli obblighi contenuti nel presente Disciplinare determina la revoca, anche parziale, del contributo da parte dell'Assessorato della programmazione e l'avvio della procedura di recupero delle stesse.

Art. 11 Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni sulla condizione di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 7, lett b e sulla corrispondente dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a, punto v del presente Disciplinare, acquistano efficacia a valere dall'anno di assegnazione 2019.
2. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale del 19 giugno 2015, n. 14 e successive modificazioni, l'operatività della condizione di cui all'art.3, comma 3, lettera i) del presente Disciplinare è sospesa fino alla piena operatività dei meccanismi di stabilizzazione di cui all'art. 4 della legge regionale medesima.
3. A fini dell'accesso al fondo unico i dati dei Confidi sono acquisiti ed elaborati dall'Osservatorio regionale dei Confidi ai sensi dell'art. 7 comma 2 del presente Disciplinare. In difetto di funzionamento dell'Osservatorio per qualsiasi causa i medesimi dati sono acquisiti ed elaborati dall'Assessorato della programmazione.
4. Limitatamente agli aspetti operativi della procedura amministrativa, ivi inclusi quelli relativi ai termini della procedura medesima, agli articoli 7, 8 e 9, comma 1 del presente Disciplinare possono essere apportate le opportune modifiche e/o revisioni che si rendessero necessarie, mediante decreto dell'Assessore della programmazione.

Art. 12 Responsabile del Procedimento

1. Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente Disciplinare è assegnato al Dirigente responsabile del competente Servizio dell'Assessorato alla Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
2. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio del Servizio sopra indicato, inviando una comunicazione via PEC all'indirizzo: programmazione@pec.regione.sardegna.it

Art. 13 Valutazione dell'impatto del fondo unico



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

1. Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente Disciplinare si impegnano a fornire, anche per il tramite dei Confidi, tutte le informazioni che la Regione Sardegna riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione regionale sul credito produce sul territorio.
2. È compito dei Confidi acquisire tali informazioni dalle imprese e trasmetterle alla Regione.

Art. 14 Norme per la tutela della privacy

1. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.Lgs 196 del 30/06/2003 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di Disciplinare, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Art. 15 Definizioni

Anno di assegnazione: è l'anno in cui viene approvata la graduatoria, assegnato e impegnato il contributo a ciascun Confidi ammesso alla ripartizione del Fondo.

Anno di erogazione: è l'anno in cui viene erogato il contributo.

Certificazione dei bilanci: per bilancio certificato, si intende la revisione dei conti effettuata ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile, che può essere affidata sia ad un soggetto esterno sia al collegio sindacale della società, in aggiunta all'attività di vigilanza ex art. 2403 c.c., purché sia svolta da soggetti abilitati alla revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010

Confidi: Acronimo di "Consorzio di garanzia collettiva dei fidi", è un consorzio che svolge attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività economiche e produttive. I confidi sono disciplinati dal Testo Unico Bancario (TUB) D.Lgs. 385 del 1993. In particolare si fa riferimento ai Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, e s.m.i. .

Confidi Comparto A: confidi con uno stock di Garanzie totali lorde rilasciate superiore a euro 30.000.000,00.

Confidi Comparto B: confidi con uno stock di Garanzie totali lorde rilasciate minore o uguale a euro 30.000.000,00.

PMI, indica le microimprese, piccole e medie imprese che:

- abbiano almeno una sede operativa nel territorio della Regione Sardegna;
- siano in possesso dei parametri dimensionali previsti dall'allegato I del Disciplinare(CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Disciplinare Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008 come modificato, a decorrere dall'entrata in vigore (1.07.2014), dall'Allegato I del Disciplinare (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Disciplinare Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014 e in conformità



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

con quanto disposto dalla Commissione Europea con l'approvazione delle "Guidelines on State aid to promote risk finance investments" in vigore dal 1° luglio 2014;

- non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero, adottata dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 14 del Disciplinare (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

Rendicontazione: attività di rappresentazione delle operazioni di garanzia rilasciate a valere sul contributo ricevuto, nonché della gestione contabile del medesimo, effettuata ai sensi dell'art. 9, commi da 1 a 5.

Garanzie totali lorde: L'insieme globale delle garanzie per le quali il Confidi risponde delle obbligazioni assunte (garanzie rilasciate). Si dà atto che le garanzie possono essere escusse a semplice richiesta della Banca /Ente Finanziatore garantito (nel caso di prima richiesta) o dopo aver escusso il debito principale ed i suoi eventuali fideiussori (nel caso di garanzia sussidiaria). Le garanzie totali lorde devono essere conteggiate al lordo di qualsiasi controgaranzia, privata o pubblica.

Garanzie totali rilasciate in favore di imprese con sede operativa in Sardegna: L'insieme globale delle garanzie, come definite alla voce **Garanzie totali lorde**, rilasciate alle imprese con sede operativa in Sardegna.

Sofferenze lorde: Le esposizioni creditizie per CREDITI DI FIRMA nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario (disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in data 2 agosto 2016 in attuazione dell'articolo 43, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136).

Sofferenze nette: sofferenze lorde, come sopra definite, al netto dell'ammontare complessivo delle controgaranzie pubbliche.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Appendice A

1) Criteri di ammissibilità

a) *Requisiti di ammissibilità tecnica*

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del presente Disciplinare, sono ammessi a partecipare alla ripartizione delle risorse i confidi che presentano:

- un valore del moltiplicatore (M) non inferiore a 2 per i Confidi appartenenti al Comparto A e al Comparto B;
- un valore dello "score di rischio" (RISKA) non superiore a 81/100, per i soli Confidi appartenenti al Comparto A.

$M = \text{Totale garanzie lorde} / (\text{Patrimonio netto})$

RISKA = Cfr. paragrafo successivo

2) Criteri di premialità. (Modalità di quantificazione e ripartizione del contributo)

La ripartizione delle risorse pubbliche ai Confidi si basa sulla dimensione del Confidi corretta per la premialità.

A questo fine si è progettato ed implementato un sistema di ripartizione delle risorse che si articola in tre fasi principali.

a) *Determinazione della "quota base" dei confidi*

La QUOTA BASE dei confidi è determinata sulla base del peso delle garanzie erogate dai confidi in favore di imprese con sede operativa in Sardegna rispetto all'intero mercato regionale delle garanzie rilasciate dai Confidi appartenenti al proprio comparto A o B (per il 75% della quota base), e del peso del numero dei soci con sede operativa in Sardegna del medesimo confidi rispetto al totale dei soci con sede operativa in Sardegna del comparto dei confidi di appartenenza A o B (25% della quota base).

Pertanto, la "quota base percentuale" (QB) di ciascun confidi è così determinata:

QB =

+75% (Totale garanzie rilasciate dal Confidi in favore di imprese con sede operativa in Sardegna / Totale garanzie rilasciate nel mercato regionale del comparto di appartenenza dei confidi)

+25% (Totale numero soci del Confidi che hanno sede operativa in Sardegna / Totale numero soci con sede operativa in Sardegna del comparto di appartenenza dei confidi)

Dove:

comparto di appartenenza dei confidi = confidi con garanzie complessive superiori o inferiori/uguali ai 30 mln di euro (comparto A o B) ammessi alla ripartizione delle risorse del Fondo Unico.

Le risorse del Fondo Unico assegnate al comparto B, pari al 10% della dotazione, saranno ripartite per il 70% in base alla sola quota base. Ne consegue che il restante 30% della dotazione assegnata al comparto B sarà ripartite in base alla quota base corretta per il merito (premierità).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- b) *Calcolo del coefficiente di correzione della quota base per i due comparti*
b 1) *Calcolo del coefficiente di correzione della quota base per il comparto A*

Si procede a correggere la quota base in base alla PREMIALITA'.

In particolare, si procede dapprima al calcolo per ciascun Confidi del Comparto A dell'indice di rischio aziendale (RISK A).

Si calcola poi la media dei RISK A rilevati per i Confidi ammessi appartenenti al comparto A (media Risk A).

Si procede quindi alla rilevazione dello scostamento percentuale tra il Risk A del singolo Confidi appartenente al comparto A e la media Risk A (coefficiente di correzione merito).

Si calcola quindi la singola Premialità moltiplicando la quota base di ciascun Confidi del comparto A per il corrispondente coefficiente di correzione merito ottenuto (riparametrata su base 100).

Il coefficiente di correzione merito della QB è così calcolato:

Coefficiente correzione merito % = $(1 - (\text{Risk A} / \text{media Risk A}))\%$

Premialità % = QB * coefficiente correzione merito (riparametrata su base 100)

Il rischio aziendale per il comparto A (RISK A) è un indice sintetico di rischio rappresentato da un punteggio (che varia da 0 a 100) e computato secondo gli indicatori, soglie e pesi indicati nella tabella seguente che saranno oggetto di revisione almeno ogni 3 anni ai sensi dell'art. 1 comma 4 e dell'art. 4, comma 5 del presente Disciplinare:

N	Indicatore	Soglie di rischio			
		Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Punteggi:	0	6	12	25
1	Sofferenze nette/(Patrim. netto + Fondi)	<53,27882%	53,27882%≥<88,20005%	88,20005%≥<132,10646%	≥132,10646%
2	Sofferenze lorde/Totale Garanzie	<21,00000%	21,00000%≥<30,00000%	30,00000%≥<39,00000%	≥39,00000%
3	Spese amministrative /Margine di Interm.	<64,83408%	64,83408%≥<76,08672%	76,08672%≥<99,63842%	≥99,63842%
4	Sofferenze lorde/liquidità	<53,36815%	53,36815%≥<113,47722 %	113,47722%≥<247,32290 %	≥247,32290%
5	Premialità Vigilanza	SI/NO; SI= -13 punti			



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Le soglie di rischio relative all'indicatore 1, 3 e 4 sono calibrate sulla base delle relative distribuzione statistiche (anno 2016):

Rischio Basso = 25% percentile

Rischio Medio = 50% percentile

Rischio Alto = 75% percentile

Le soglie di rischio relative all'indicatore 2, sono calibrate sulla base dei dati medi sofferenze/prestiti rilevati in Sardegna e pubblicati dalla Banca di Italia in riferimento alle piccole medie imprese per gli anni 2016 e 2017.

b 2) Calcolo del coefficiente di correzione della quota base per il comparto B

Si procede a correggere la quota base in base alla PREMIALITA'.

In particolare, si procede dapprima al calcolo per ciascun Confidi del Comparto B dell'indice di rischio aziendale (RISK B).

Si calcola poi la media dei RISK B rilevati per i Confidi ammessi appartenenti al comparto B (media Risk B).

Si procede quindi alla rilevazione dello scostamento percentuale tra il Risk B del singolo Confidi appartenente al comparto B e la media Risk B (coefficiente di correzione merito).

Si calcola quindi la singola Premialità moltiplicando la quota base di ciascun Confidi del comparto B per il corrispondente coefficiente di correzione merito ottenuto (riparametrata su base 100).

Il coefficiente di correzione merito della QB è così calcolato:

Coefficiente correzione merito % = $((\text{Risk B} - \text{media Risk B}) / \text{media Risk B}) \%$

Premialità % = $\text{QB} * \text{coefficiente correzione merito}$ (riparametrata su base 100)

Il rischio aziendale per il comparto B (RISK B) è un indice sintetico di rischio basato sulla capacità del Confidi di far fronte agli impegni connessi alle garanzie concesse attraverso la liquidità aziendale detenuta, ed è calcolato come rapporto percentuale tra la liquidità aziendale e le garanzie totali lorde concesse.

c) Determinazione dei contributi per i due comparti

c 1) Determinazione dei contributi per il comparto A

Le risorse del Fondo Unico assegnate al comparto A, pari al 90% della dotazione, saranno assegnate ai Confidi del Comparto, per il 30% delle risorse, in base alla sola Quota Base e, per il restante 70%, in base alla Premialità (Quota Base corretta per il merito).

Contributi per i Confidi del comparto A = $30\% \text{ Risorse Comparto A} * \text{QB} + 70\% \text{ Risorse Comparto A} * \text{Premialità}$

c 2) Determinazione dei contributi per il comparto B

Le risorse del Fondo Unico assegnate al comparto B, pari al 10% della dotazione, saranno assegnate ai Confidi del Comparto, per il 70% delle risorse, in base alla sola Quota Base e, per il restante 30%, in base alla Premialità (Quota Base corretta per il merito).

Contributi per i Confidi del comparto B = $70\% \text{ Risorse Comparto B} * \text{QB} + 30\% \text{ Risorse Comparto B} * \text{Premialità}$